



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA
 ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio II ex DGSA - Sanità animale ed anagrafi;
 Uffici III Ex DGSA - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le
 malattie Animali - Unità centrale di crisi
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:
 Allegati:

Ministero della Salute

DGSA

0019758-P-12/11/2011

2011/21



96607647

Coordinatore Conferenza dei Presidi delle
 Facoltà di Medicina Veterinaria
 Facoltà di Medicina Veterinaria
 Università degli Studi di Padova
 Alla c.a. del Prof. Massimo Castagnaro

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Istituto Superiore di Sanità

Istituto Superiore per la Protezione e la
 Ricerca Ambientale

e, p.c.

Servizi Veterinari delle Regioni e Province
 Autonome

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

OGGETTO: Denuncia di malattia infettiva ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320)

In riferimento all'oggetto si ritiene indispensabile richiamare quanto contenuto nel Regolamento di Polizia veterinaria (RPV) in relazione alla denuncia di malattia infettiva.

L'art. 2 del predetto Regolamento prescrive che qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 (così come modificato ed integrato) deve essere immediatamente denunciato all'Autorità competente.

Alla denuncia sono tenuti, oltre ai i veterinari pubblici, ai veterinari liberi professionisti, ai proprietari e i detentori di animali e agli albergatori, conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie, anche i presidi delle Facoltà di Medicina veterinaria, i direttori degli Istituti Zooprofilattici nonché di ogni altro Istituto sperimentale o Ente di ricerca a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate presso i propri laboratori.

Rilevato che la scrivente viene a conoscenza, frequentemente, di notizie concernenti l'isolamento di agenti infettivi di malattie animali presso Università o altri Istituti (ad esempio virus influenzali, virus dell'anemia infettiva, ecc.) sia attraverso pubblicazioni ufficiali sia "grigie", in assenza del rispetto dell'iter procedurale conseguente all'accertamento di una malattia, si fa presente quanto segue.

Il Ministero ha una funzione di coordinamento e gestione della sanità pubblica veterinaria, e, inoltre, deve rispettare gli obblighi informativi verso gli organismi internazionali secondo sistemi standardizzati.

Già negli anni precedenti la scrivente aveva disposto che gli Enti di ricerca, ivi comprese le Università, dovessero comunicare tempestivamente eventuali isolamenti di agenti infettivi, anche se nell'ambito di Piani di ricerca, spesso ignoti al Ministero nei loro contenuti.

Da un punto di vista strettamente epidemiologico la mancata, o tardiva, notifica di isolamento di agenti di malattia infettiva e diffusiva, impedisce l'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione ed eradicazione di queste patologie soggette a denuncia

1

obbligatoria. Inoltre da un punto di vista giuridico, si configurano i reati ascrivibili o alla diffusione di malattia infettiva degli animali, Art. 500 del Codice Penale, oppure alla inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, Art. 650 del Codice Penale.


Per quanto sopra si raccomanda agli Enti ed Istituti in indirizzo di attenersi a quanto prescritto nel RPV, in caso di isolamento di agenti di malattia infettiva e diffusiva degli animali soggetta a denuncia obbligatoria.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione si inviano cordiali saluti.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri



Referente dell'Ufficio II:

Dr. Ruocco Luigi - 06.59946755 - email: l.ruocco@sanita.it

Referente dell'Ufficio III

Dr. Ugo Santucci - 06.59943080 - email: u.santucci@sanita.it

